

**STATUTO**

**ISTITUTO NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA  
(INBAR) .**

**TITOLO I DENOMINAZIONE E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 1)** L'Istituto Nazionale di Bioarchitettura (acronimo INBAR), da qui in poi chiamato Istituto, è associazione non a fini di lucro.

Ha sede legale in Roma. La sede amministrativa potrà essere stabilita altrove, così come le sedi operative.

**Art. 2) Definizione di Bioarchitettura**

Si definisce Bioarchitettura l'insieme delle discipline che attuano e presuppongono un atteggiamento ecologicamente corretto nei confronti dell'ecosistema ambientale. In una visione caratterizzata dalla più ampia interdisciplinarietà e da un utilizzo razionale e ottimale delle risorse, la Bioarchitettura tende alla conciliazione ed integrazione delle attività e dei comportamenti umani con le preesistenze ambientali ed i fenomeni naturali. Ciò al fine di realizzare un miglioramento della qualità della vita attuale e futura.

**Art. 3) Scopi dell'Associazione**

L'Istituto è finalizzato, nell'ambito della Bioarchitettura e delle sue articolazioni, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale ed antropico, pertanto accoglie e organizza quanti, in possesso delle condizioni previste, si riconoscono nelle finalità statutarie.

Le modalità di conduzione e organizzazione dell'Istituto e delle sue strutture aderiscono ai principi di condivisione e partecipazione proprie di Agenda 21.

**Art. 4) Attività**

Le attività dell'Istituto sono finalizzate al raggiungimento delle finalità statutarie. Sono consentite esclusivamente le attività di seguito elencate e quelle ad esse direttamente connesse:

- a) promozione di ricerche, indagini, rilevazioni, studi e progetti pilota;
- b) raccolta, coordinamento ed elaborazione di informazioni e dati;
- c) organizzazione di convegni, seminari, tavole rotonde e conferenze;

*Simone Sacchetti*



- d) assistenza tecnica a soggetti pubblici e privati;
- e) pubblicazione di testi e periodici;
- f) istituzioni di Marchi di qualità a tutela e difesa del consumatore per progetti, prodotti e tecnologie rispondenti alle più avanzate normative di settore e alle indicazioni della Bioarchitettura;
- g) coordinamento della rete nazionale d'interrelazione tra le attività dei diversi organismi settoriali e professionali;
- h) mantenimento ed agevolazione di contatti ed interscambi con parallele istituzioni ed attività di altri paesi, in particolar modo quelli della Unione Europea;
- i) promozione di propri rappresentanti ed osservatori presso Enti ed Istituzioni qualificate;
- j) evidenziazione di proprie rappresentanze in altri paesi Europei ed extraeuropei ;
- K) promozione e/o conduzione diretta o in convenzione con soggetti terzi di attività formative e di aggiornamento finalizzate all'acquisizione di competenze di ordine scientifico, culturale e tecnico;
- l) costituzione e/o sottoscrizione di azioni e/o quote di partecipazione in società di capitali, e/o in società cooperative, e/o fondazioni, e/o in associazioni e e/o in consorzi, purché tutti questi perseguano a livello statutario, anche parzialmente, le medesime finalità sopra indicate e svolgano attività sociali, anche di natura commerciale, in stretta connessione con le stesse.

Tali azioni potranno esser realizzate mediante stipula di accordi, per i quali l'Istituto potrà avvalersi dell'opera di istituzioni universitarie e di ricerca, di organismi specializzati e di ogni altro soggetto o società in grado di fornire il sostegno richiesto.


Persone fisiche o giuridiche, associazioni enti pubblici e privati che condividono le finalità statutarie possono promuovere e/o supportare le attività dell'Istituto in qualità di Sostenitori.

## TITOLO II SOCI

### Art. 5) Soci

L'Istituto è costituito dai suoi Soci. Sono soci - S.B. Inbar -Socio Base- le persone fisiche che condividono le finalità statutarie.

*Luciano Scudato*



La qualifica di socio si perde per una o più delle seguenti cause: cessazione degli impegni assunti all'atto dell'iscrizione, decadenza dei requisiti, dimissioni, comportamento contrario a quanto espresso dal presente Statuto o comunque lesivo nei confronti dell'Istituto, delle sue attività e dei suoi Organismi; in queste ultime circostanze l'esclusione è decisa dal Direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea; l'assemblea può deliberare l'esclusione solo per gravi motivi. Si applica l'articolo 24 c.c.

**Art.6) Socio Qualificato**

E' Socio Qualificato - S.Q.Inbar - la persona fisica che possieda adeguato curriculum formativo e/o professionale nei campi di intervento dell'Istituto.

**Art.7) Esperto Bioarchitettura Certificato**

Il Socio Qualificato che ne faccia domanda e possieda adeguato curriculum formativo e/o professionale nei campi di intervento dell'Istituto è definito Esperto Bioarchitettura Certificato - E.B.C.Inbar.

Esperto Bioarchitettura Certificato può utilizzare il marchio e il timbro nominativo attestante tale status ed è inserito in apposito Elenco Nazionale Esperti Bioarchitettura Certificati.

**Art.8) Socio Sostenitore**

Sono Soci Sostenitori Associazioni, Istituti, Aziende, Fondazioni o altri soggetti aventi qualità di persona giuridica, che condividono le finalità dell'Istituto e che sostengono l'Istituto stesso con elargizioni economiche o con finalità di ricerca e di formazione.

**Art.9) Diritti e Doveri dei Soci**

L'associazione è regolata secondo una disciplina uniforme dei rapporti associativi e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; tutti gli associati maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione.

Tutti i Soci sono tenuti a:

- a) riconoscersi nella definizione di Bioarchitettura;

*Carlo Pedarzi*



- b) impegnarsi alla diffusione dei principi della Bioarchitettura e operare in sintonia con essi;
- c) sostenere l'azione dell'Istituto;
- d) contribuire con continuità alla vita associativa;
- e) rispettare ed osservare il presente Statuto nonché le decisioni valide deliberate dai competenti organismi.

I Soci godono di:

- provvidenze, agevolazioni e prestazioni appositamente previsti;
- elettorato attivo.

Tutti i soci godono di elettorato attivo e elettorato passivo con esclusione dei soci Sostenitori e Honoris causa.

### TTOLO III ORGANI SOCIALI

#### Art. 10) Organi Sociali

Sono organi dell'istituto:

L'Assemblea Nazionale dei Soci, il Consiglio congressuale, il Direttivo Nazionale, il Presidente del Direttivo Nazionale, il Tesoriere e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito, hanno la durata di un triennio e possono essere riconfermate alla stessa persona per un massimo di due mandati consecutivi; nei casi in cui si debba provvedere alla sostituzione, subentra il primo dei non eletti.

#### Art. 11) Assemblea dei Soci


L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci. Si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, in Sessione Ordinaria convocata dal Direttivo Nazionale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione avviene mediante:

- avviso pubblicato sul sito dell'Istituto;
- avviso affisso presso la sede operativa nazionale;
- avviso inviato via mail o mezzo equipollente a tutti i soci.

L'Assemblea dei soci costituisce massimo organo decisionale dell'Istituto e in particolare:

- a) approva il bilancio associativo annuale, preventivo e consuntivo;
- b) delibera le linee e gli obiettivi generali;
- c) decide in via definitiva sulle controversie sociali, nei limiti consentiti dalla legge;
- d) decide le variazioni di Statuto.



*P. ...*

Può essere convocata in Seduta Straordinaria dal Direttivo Nazionale quando ne ravvisa la necessità, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure dalla metà dei Presidenti delle Sezioni attive.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. L'assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o suo incaricato, in mancanza dal socio nominato dall'Assemblea.

#### **Art. 12) Consiglio Congressuale**

Il Consiglio Congressuale:


- a) esprime gli orientamenti programmatici nel rispetto delle indicazioni assembleari;
- b) elegge il Direttivo Nazionale;
- c) elegge il Collegio dei revisori dei conti;
- d) delibera in merito all'eventuale scioglimento dell'associazione;
- e) nomina al suo interno una Commissione Congressuale che collabora con compiti organizzativi e di garanzia procedurale nell'attuazione del Consiglio Congressuale stesso.

Viene convocato almeno una volta ogni tre anni con le modalità di convocazione dell'assemblea.

Il Consiglio Congressuale nomina, su proposta del Presidente, il Presidente del Congresso, il Segretario ed almeno due Scrutatori.

Sono membri del Consiglio Congressuale:

- I membri del Direttivo Nazionale;
- I presidenti delle Sezioni provinciali attive o, in caso di impedimento, del Vicepresidente o, in subordine, di un Membro del Direttivo di Sezione delegato dal Presidente di Sezione;
- I Soci eletti su base provinciale come Delegati provinciali secondo una proporzione riferita alla consistenza numerica delle singole professioni presenti tra i soci nella Provincia stessa; là dove è attiva una Sezione Provinciale, la gestione delle operazioni di elezione dei delegati provinciali è affidata alla Sezione, sotto la supervisione del Direttivo Nazionale. I



*Protocollo*  
*Commissione*

Soci eletti non possono delegare la propria presenza.

Allorquando il numero potenziale dei membri del Consiglio Congressuale supera le cento unità assume anche le competenze, le modalità e gli oneri dell'Assemblea dei soci.

**Art. 13) Direttivo Nazionale e Presidente.**

E' composto da sette membri eletti dal Consiglio Congressuale.

Nell'attuazione dei programmi e delle finalità dell'Istituto:

- a) attua gli orientamenti programmatici espressi dal Congresso nazionale;
- b) nomina e attribuisce al suo interno incarichi e competenze, tra cui quelle di Presidente, Tesoriere, Segretario Generale, Coordinatori delle Aree territoriali. Specificando gli ambiti, può attribuire ulteriori competenze organizzative e attuative;
- c) redige il Regolamento Generale, in attuazione del presente Statuto, e il Regolamento tipo delle sezioni;
- d) stabilisce annualmente l'entità delle quote sociali per l'iscrizione all'istituto e quella trasferita dalle Sezioni;
- e) mantiene i contatti e vigila sull'operato degli organismi territoriali;
- f) fissa il quadro di concertazione generale delle azioni dell'Istituto e si attiva affinché le iniziative dei vari livelli siano coordinate e condivise;
- g) in caso di accertate irregolarità, inefficienze o inadempienze di un Organismo periferico, può comminare sanzioni, imporre la gestione commissariale o dichiararne lo scioglimento.
- h) dirime le controversie tra Soci;
- i) può istituire un Comitato Tecnico-scientifico coinvolgendo personalità di particolare rilievo culturale e scientifico;
- j) può costituire Commissioni di studio delegando volta per volta compiti e determinando finalità, mezzi, durata;
- k) può delegare l'organizzazione e la gestione di specifiche iniziative alle Sezioni o, in assenza territoriale di queste, ad un Socio definendo competenze, obiettivi, obblighi e durata;
- l) delibera in nome e per conto dell'Istituto rappresentato l'acquisto di azioni e/o quote in società di capitali, e/o in fondazioni, e/o in

*Leo Carletti*

*Commissione*

*ferri*



società cooperative, e/o in associazioni e/o in consorzi.

m) approva i progetti di bilancio e gli altri documenti contabili da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Il presidente nazionale è il rappresentante legale dell'associazione di fronte ai terzi in giudizio, detiene la firma dell'Istituto, ha gli obblighi di legge e predispone, insieme al Tesoriere il bilancio preventivo e consuntivo annuale.

Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno tre volte l'anno e tutte le volte che ve ne sia richiesta dal presidente o di almeno quattro suoi membri.

#### **Art.14) Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, anche se non soci, eletti dal Consiglio Congressuale, e durano in carica tre anni. Ai revisori spetta il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dall'organo direttivo.

Il Direttivo, ferme restando le proprie competenze esclusive, può richiedere un parere al Collegio dei Revisori in merito alle controversie associative.

I componenti del Collegio dei revisori dei Conti, non possono ricoprire alcuna altra carica all'interno dell'Istituto.

#### **TITOLO IV ORGANISMI TERRITORIALI**

##### **ART. 15) Organismi territoriali**

Sono Organismi territoriali: Le Sezioni e i Coordinamenti Regionali.

L'attività e la presenza dell'Istituto si esprime prevalentemente attraverso gli Organismi territoriali che, nel quadro definito da Statuto, regolamento Generale, direttive e indicazioni di concertazione generale, operano nel territorio di riferimento.

Gli Organismi territoriali adottano in ogni attività e comunicazione esterna logo, diciture, e simboli ufficiali coordinati a livello nazionale. Tutti gli atti ufficiali degli Organismi territoriali vanno depositati in copia presso la Segreteria nazionale.

##### **Art. 16) Sezioni Provinciali**

*Carlo*



Le Sezioni Provinciali raggruppano almeno 10 Soci dell'Istituto riuniti su base territoriale. Ogni Sezione, regolata da un Regolamento interno conforme alle indicazioni nazionali, ha autonomia gestionale ed amministrativa e competenze nel proprio territorio provinciale che esplica attraverso i propri organi responsabili, i quali assumono la responsabilità civile, penale e fiscale del loro operato. Per cui ogni sezione è responsabile dei propri atti e decisioni e dei relativi effetti ed ogni Presidente di Sezione la rappresenta in giudizio. Per ogni Socio a lei aderente, la Sezione trasferisce al nazionale la quota che il Direttivo Nazionale annualmente stabilisce. La Sezione in accordo con il rispettivo Coordinamento Regionale, può ricevere dal Direttivo Nazionale mandato regionale per specifiche iniziative, di cui vengono definite competenze, obiettivi, obblighi e durata. L'appartenenza ad una Sezione costituisce garanzia di continuità per l'attività di Socio.

#### **Art. 17) Coordinamenti Regionali**

In presenza di due o più Sezioni attive in una Regione queste devono coordinarsi all'interno di un Coordinamento Regionale. Tale Coordinamento Regionale è formato dal Presidente e dal Segretario di ciascuna Sezione, che nominano il Coordinatore Regionale. Il Coordinamento Regionale non ha autonomia finanziaria ed è tenuto a riunirsi e verbalizzare l'incontro almeno una volta l'anno per svolgere le seguenti funzioni:

- a) esplicitare la rappresentanza regionale dell'Istituto;
- b) coordinare le iniziative promosse o attuate dalle Sezioni nella propria Regione aventi carattere sovraprovinciale per obiettivi e/o aree di coinvolgimento.

#### **TITOLO V HONORIS CAUSA**

##### **Art. 18) Honoris Causa**

Il titolo di Honoris Causa viene conferito alle persone fisiche che si sono adoperate in maniera esemplare nei confronti dei principi espressi all'art. 2). Vengono nominati, su proposta del Direttivo Nazionale o di almeno un Presidente di Sezione, dall'Assemblea Generale dei Soci.

La carica è puramente onorifica e i soci Honoris Causa non sono tenuti al pagamento della quota

*Handwritten signature: Zeman, Zedovsk*

*Handwritten signature*  




sociale e non godono di elettorato né attivo e né passivo.

## TITOLO VI ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE ECONOMICHE

### Art. 19) Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' fatto obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

### Art. 20) Risorse

Sono consentite esclusivamente quelle operazioni economiche e finanziarie che non ledono la caratteristica essenziale di associazione senza fini di lucro.

Le risorse economiche dell'Istituto sono in particolare costituite da:

- a) contributi e quote da parte dei Soci e delle Sezioni;
- b) contributi da parte di Organismi internazionali, Unione Europea, Stato, Regioni, Enti locali, Enti o Istituzioni pubbliche, concessi a sostegno dell'attività dell'Istituto o finalizzati alla realizzazione di specifiche azioni;
- c) proventi da prestazioni di servizi convenzionati o da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- d) elargizioni, erogazioni liberali, lasciti e donazioni degli associati e di terzi;
- e) proventi derivanti dalla eventuale distribuzione di utili e/o di dividendi effettuati dalle società in cui si detengono partecipazioni;
- f) proventi derivanti dalla cessione onerosa di azioni e/o quote possedute in società;
- g) concessione in uso della dicitura Istituto Nazionale Bioarchitettura, dell'acronimo INBAR, dei loghi e simboli dell'Istituto in iniziative gestite da Organismi dell'Istituto o da terzi.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti similari.

E' fatto altresì obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle

*Capitolo*  
*Stato*

attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

La quota associativa non è trasmissibile.

#### **Art. 21) Modifiche statutarie**

Tutti i soci si intendono firmatari del presente Statuto. Modifiche statutarie sono proposte dal Direttivo Nazionale all'Assemblea dei Soci; le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con maggioranza dei due terzi dei presenti e con la presenza di almeno metà degli associati. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

#### **Art. 22) Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento e la devoluzione dei beni può essere deliberato dal Consiglio Congressuale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo ed eventuali beni patrimoniali saranno devoluti ad altre organizzazioni aventi simili fini statutarie nel rispetto delle vigenti normative e procedure.



#### **Art. 23) Disposizioni finali**

L'attuazione del presente Statuto avviene mediante Regolamenti interni. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si osservano le disposizioni e le norme di legge.

Il presente statuto sostituisce il precedente.

#### **Art. 24) Norma transitoria**

Tutti i soci, ad eccezione dei soci Honoris Causa, divengono automaticamente Soci Qualificati. Tutti gli iscritti all'Elenco Esperti in Bioarchitettura divengono automaticamente Esperti Bioarchitettura Certificati.



Reg. to a Roma - 9  
il 12 LUGLIO 2012  
21042 n. Serie AT  
libro

**E' copia conforme all'originale**

**che si rilascia per uso**

Sam, 12 LUGLIO 2012

